



COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
Provincia di Cremona

Prot. n. 3527

(rif. Prot. n. 3276 del 10/07/2026)

ORDINANZA N° 24 del 29/07/2026

OGGETTO: Ordinanza relativa al divieto di balneazione nelle acque del fiume Po e nelle acque di tutti i corpi idrici superficiali minori e loro derivazioni, ricadenti nel territorio comunale di Stagno Lombardo.

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.P.R. 08/06/1982, n. 470 disciplina l'uso delle acque destinate a scopo ricreativo primario, ovvero alla balneazione in ambito di tutela della salute pubblica, così come modificato dalla Legge 29/12/2000, n. 422;
- il citato D.P.R. 470/82 in particolare assegna ai Comuni, tra l'altro:
 - la competenza alla delimitazione, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;
 - l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia esso permanente che temporaneo;
- il D.Lgs. 30/05/2008, n. 116 *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”* è volto a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale e prevede, tra l'altro, che qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico;
- il D.M. 30/03/2010 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione”* fissa le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. 116/2008, di recepimento della Direttiva 2000/60/CE;

Vista la nota di Regione Lombardia Protocollo numero G1.2026.0023220 del 22/05/2026 ed avente per oggetto: *“Inizializzazione della stagione balneare 2026. Indicazioni ai comuni”* con la quale si trasmette l'elenco delle acque superficiali non adibite a balneazione;

Vista la nota emessa da ATS Val Padana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – prot. n. 62562/26 del 09/07/2026 – assunta al prot. comunale n. 3276/2026 - avente ad oggetto *“Attività di balneazione”*;

Rilevato che il fiume Po non compare in tale elenco e, pertanto, anche per il 2026, devono essere rinnovati i provvedimenti di divieto permanente alla balneazione nello stesso;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere all'emanazione del presente provvedimento;

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 08/06/1982, n. 470, così come modificato dalla Legge 422/2000;

Visto il D.L. 31/03/2003, n. 51 convertito con modificazioni dalla Legge 30/05/2003, n. 121;

Visto il Regolamento Locale d'Igiene della Regione Lombardia;

Visto il Testo Unico delle Leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 e s.m.i.;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, è vietata permanentemente la balneazione nelle acque del fiume Po e nelle acque di tutti i corpi idrici superficiali minori e loro derivazioni, compresi nel territorio di Stagno Lombardo.

DISPONE

- Al fine di rendere noto il suddetto divieto di balneazione, così come disposto dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 30/05/2008, nr. 116, dovranno essere affissi gli appositi cartelli indicativi e informativi nelle località "Lido Ariston" e "Antenna del Porto".
- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line istituzionale per 15 giorni consecutivi.
- La presente viene trasmessa all'ATS Val Padana ed alla Stazione Carabinieri di San Daniele Po.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 60 giorni dalla data di notifica o pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica o pubblicazione della presente, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

IL SINDACO

Roberto Mariani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate